



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO
UNITÀ ORGANIZZATIVA POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

PROGRAMMA REGIONALE **FONDO SOCIALE EUROPEO+ PER GLI ANNI 2021-2027**

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE **IMPRESE E DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL TURISMO**

Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo di cui al Patto per il Lavoro nel
Settore del Turismo – Anno 2026

Premessa	3
1 Riferimenti legislativi e amministrativi	3
2 Riferimenti programmatici.....	5
3 Strategia e finalità dell'Avviso.....	5
4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali	6
5 Destinatari.....	6
6 Beneficiari	6
7 Risorse disponibili	9
8 Soggetto concedente ed erogatore	9
9 Aiuti di Stato.....	10

10	Principi orizzontali.....	10
11	Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo	10
12	Principi e criteri di valutazione delle domande	11
13	Tipologie contrattuali ammesse a contributo	14
14	Importo dei contributi (Bonus assunzionali).....	15
15	Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto	16
16	Premialità	17
17	Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione	17
18	Tempi ed esiti delle istruttorie.....	18
19	Obblighi in capo ai beneficiari del contributo.....	18
20	Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)	19
21	Revoca del finanziamento.....	20
22	Controlli.....	20
23	Informazione e pubblicità	21
24	Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode	21
25	Clausola di salvaguardia	21
26	Condizioni di Tutela della privacy.....	22
	ALLEGATO A - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
	ALLEGATO B – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	27

Premessa

Il Patto per il Lavoro nel settore del Turismo è uno strumento nato nel 2018 per favorire processi di destagionalizzazione, incrementando la durata dei rapporti di lavoro oggetto dei Bonus assunzionali. Nel tempo il Patto ha garantito un costante supporto al settore del Turismo, ed è stato confermato e rifinanziato dalla Giunta regionale per nove annualità consecutive, consolidandosi quale *best practice* della Programmazione regionale in materia di Politiche del Lavoro.

Sulla scorta di quanto già realizzato negli anni precedenti, Regione Liguria ha approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2026, n. 20, il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026. Si è ritenuto opportuno dare continuità a questo intervento per offrire adeguato supporto ad un comparto strategico per il tessuto socio-economico regionale.

Il suddetto Patto costituisce l'accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese operanti nel Settore del Turismo. L'Amministrazione intende valorizzare lo strumento dei Bonus assunzionali, tesi a supportare i lavoratori nel complesso percorso di destagionalizzazione, mediante un'occupazione più stabile e di qualità e al contempo offrire adeguato sostegno alle imprese liguri.

Tra le novità introdotte dal Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026, riveste particolare importanza la rimodulazione dei bonus per le assunzioni a tempo determinato, finalizzata a incentivare ulteriormente le assunzioni a tempo indeterminato. Si è ritenuto inoltre di rafforzare i meccanismi che conferiscono priorità alle domande di incentivo al fine di valorizzare l'occupazione di qualità.

Con il presente Avviso pubblico si intende pertanto agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che intendano assumere personale con decorrenza 1 febbraio 2026 mediante l'erogazione di un contributo economico che consenta di favorire l'occupazione.

1 Riferimenti legislativi e amministrativi

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Riferimenti Nazionali

- legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)";

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)
- decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85;
- decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160);

Riferimenti Regionali

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028);
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);
- deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- regolamento regionale del 5 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2022, n. 292 con la quale si autorizza l'invio della Proposta di Programma Regionale FSE+ 2021/2027 ai competenti nodi nazionali e comunitari per l'avvio della consultazione necessaria alla definizione del Programma;
- deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 (Individuazione di Fi.L.S.E. SpA quale Organismo intermedio (OI) del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Reg (UE) 2021/1060 tra l'Autorità di Gestione e Fi.L.S.E. SpA in qualità di OI);
- deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 135 (Approvazione della "Metodologia di calcolo per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS) applicate agli incentivi all'assunzione nell'ambito del PR FSE+ Liguria 2021-2027);
- decreto del dirigente 21 dicembre 2022, n. 8152 (Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale

Liguria FSE+ 2021-2027” approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Liguria FSE + 2021-2027 del 16 dicembre 2022);

- decreto del dirigente 27 aprile 2023, n. 2817 (Approvazione ulteriori integrazioni al Manuale dei controlli di primo livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 26 giugno 2023, n. 4290 (Approvazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del PR Liguria FSE+ 2021-2027 (Si.ge.co.));
- decreto del dirigente 29 maggio 2024 n. 3586 (Aggiornamento e integrazione del Manuale dei controlli di 1° livello del FSE 2014-2020 approvato con decreto dirigenziale del 22 dicembre 2017, n. 6525);
- decreto del dirigente 04 dicembre 2024, n. 8029 (Approvazione Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027);
- decreto del dirigente 05 dicembre 2024, n. 8057 (Approvazione Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal PR FSE+ 2021-2027);
- decreto del dirigente 17 novembre 2025, n. 8297 (Approvazione della “Procedura per la verifica dell'assenza del conflitto di interessi” nell'ambito del PR FSE+ 21-27.);
- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.

2 Riferimenti programmatici

L'intervento di cui al presente Avviso ricade nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Settore di intervento
1 – Occupazione	ESO4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (OS a)”,	134 “Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione”.

Azione	Settore di intervento	Tematiche secondarie
Bonus assunzionali	134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo

3 Strategia e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso risponde alla finalità di garantire una più stabile e duratura occupazione nel Settore del Turismo, volano dell'economia ligure, attraverso l'erogazione di incentivi assunzionali. Regione Liguria conferma anche per l'anno 2026 lo strumento dei Bonus assunzionali, quale *best practice* della programmazione regionale fin dal 2018.

Incentivando le assunzioni della durata minima di 7 e 8 mesi, nei settori che maggiormente risentono della stagionalità (stabilimenti balneari e ospitalità), si intende garantire un sostegno al reddito dei lavoratori per l'intera annualità. L'intervento si prefigge lo scopo – tra le altre cose - di prevenire i fenomeni di emigrazione dei lavoratori stagionali, costretti altrimenti a trovare occupazione in altre regioni durante i periodi di non occupazione, garantendo altresì alle imprese che operano nel comparto turistico la possibilità di ricorrere ad una forza lavoro qualificata.

Recependo le novità introdotte dal Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2026, si è provveduto a rimodulare al ribasso gli incentivi per le assunzioni a tempo determinato, mantenendo invariata l'entità del bonus per le assunzioni a tempo indeterminato. In questo modo si intende stimolare ulteriormente la stipula di contratti di più lunga durata.

Come sopra evidenziato, l'intervento in argomento, in coerenza con la programmazione FSE+ 2021-2027, si pone l'obiettivo di innalzare la qualità del lavoro in un settore tradizionalmente caratterizzato dalla precarietà e dal ricorso a tipologie contrattuali penalizzanti per il lavoratore.

In linea con quanto previsto dal Programma di Governo della XII Legislatura, inoltre, Regione intende perseguire un modello di turismo sostenibile e inclusivo che garantisca un'occupazione stabile, non solo stagionale e precaria e migliori condizioni di lavoro per i lavoratori del settore.

4 Azioni finanziabili e valore dei bonus assunzionali

In considerazione di quanto sopra dettagliato, Regione Liguria vuole incentivare e finanziare la sottoscrizione di contratti di durata minima pari a 8 mesi, con Bonus comunque parametrati alla tipologia contrattuale. Costituisce un'eccezione la categoria degli stabilimenti balneari, per i quali è stata mantenuta la possibilità di richiedere un incentivo per i contratti della durata minima di 7 mesi, in ragione delle limitazioni imposte dagli Enti Locali di riferimento ai periodi di apertura delle attività.

Nel dettaglio, sono beneficiarie dell'intervento imprese individuate al successivo Paragrafo 6 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi per le imprese beneficiarie tipologia A, pari o superiore a 7 mesi per le imprese beneficiarie tipologia B ed esclusivamente a tempo indeterminato per le imprese beneficiarie tipologia C.

5 Destinatari

Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 6, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 presso un'unità operativa ubicata in Liguria, che al momento dell'assunzione siano prive di rapporti di lavoro in essere, con l'esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

6 Beneficiari

Sono beneficiari dei Bonus assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabelle A, B e C) costituite in forma di micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, lavoratori in qualità di dipendenti presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 13.

Sono inoltre beneficiarie dei Bonus assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabelle A, B e C) che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 13.

Si precisa che ai fini dell'identificazione dell'attività svolta dal soggetto, i Codici ATECO di seguito riportati devono far riferimento all'unità operativa presso la quale avviene l'assunzione del lavoratore ai fini dell'ordinamento distinto per Codice.

Tabella A

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.20.10	Ostelli
55.20.20	Rifugi e baite di montagna
55.20.31	Case religiose di ospitalità
55.20.32	Altre case sociali di ospitalità
55.20.41	Bed and breakfast
55.20.42	Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
55.20.51	Servizi di alloggio in aziende agricole
55.30.01	Campeggi
55.30.02	Villaggi turistici e alloggi glamping
55.30.03	Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.04	Marina resort
55.90.00	Altri servizi di alloggio
56.21.01	Attività di catering per eventi presso location dei clienti
56.21.02	Attività di catering per eventi presso sale per banchetti
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
82.30.01	Organizzazione di conferenze e congressi
82.30.02	Organizzazione di fiere commerciali e di affari
82.30.03	Organizzazione di convegni ed eventi aziendali
82.30.04	Organizzazione di mercati agricoli e fiere dell'artigianato
82.30.09	Organizzazione di altri eventi
96.99.93	Servizi di organizzazione di feste e cerimonie

Tabella B

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari

Tabella C

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.21	Attività di gelaterie con servizio al tavolo
56.11.22	Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.23	Attività di pasticcerie con servizio al tavolo
56.11.24	Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.91	Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole
56.30.01	Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie
56.30.02	Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar
56.30.03	Attività di somministrazione mobile di bevande
56.30.04	Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- I. avere almeno un'unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla suddetta legge;
- VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, ad eccezione di eventuali sospensioni temporanee legate alla stagionalità;
- VII. avere assunto i dipendenti presso unità operative dove viene esercitata una delle attività ammissibili da bando.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 9 comma 1 del Codice degli Incentivi, è precluso l'accesso ai Bonus assunzionali in caso di:

- a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice;

- b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del beneficiario, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'art. 31 del d.lgs. 150/2015 ss.mm.ii.

7 Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 6.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 di cui:

- euro 5.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nelle tabelle A e B;
- euro 1.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella C. Tali risorse, in caso di economie maturate alla chiusura dello sportello, potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali istanze delle imprese di cui alla tabella A e B che non trovano copertura con la dotazione finanziaria inizialmente prevista.

8 Soggetto concedente ed erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2024, n. 367 FI.L.S.E. è stata designata Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 per l'attuazione e la gestione di parte del PR FSE+ 2021-2027, ed in particolare per progetti in alcuni ambiti di agevolazioni dirette alle persone e alle imprese, tra i quali i bonus e altri incentivi all'assunzione concessi alle imprese.

Con riferimento all'Avviso per l'erogazione di Bonus assunzionali nel Settore del Turismo, a seguito di valutazione di congruità svolta dall'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, essendosi dotata di un'infrastruttura informatica atta alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati con scadenza annuale a decorrere dal 2018, e che si sono consolidati quali *best practice* nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 all'articolo 2, c.4, in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus assunzionale concesso ed erogato da FI.L.S.E. costituisce un'operazione all'interno dell'unica procedura di attivazione.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Organismo Intermedio sono precisate da specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale , n. .

9 Aiuti di Stato

I Bonus assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai sensi del sopraccitato Regolamento l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 300.000,00 nell'arco di 3 anni.

Il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA) unitamente al Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 (Decreto MISE-DGIAI) disciplinano il funzionamento del RNA, operativo dal 12 agosto 2017.

Il suddetto Regolamento, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.

Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line".

Per maggiori informazioni si rinvia alle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del PR FSE+ 2021-2027", approvate con decreto dirigenziale 04 dicembre 2024, n. 8029.

10 Principi orizzontali

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Regolamento (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, l'azione oggetto del presente Avviso è stata giudicata compatibile con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua natura.

11 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, i beneficiari di cui al Paragrafo 6 che procedano all'assunzione di lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all'assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a decorrere dal 1 febbraio 2026, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza.

Come meglio delineato al Paragrafo 12, alle domande per assunzioni a tempo indeterminato delle imprese beneficiarie A e B è garantita priorità assoluta di istruttoria. In ragione di ciò, le imprese beneficiarie di cui alla Tabella A e B, devono presentare domande distinte e separate per assunzioni a tempo determinato e assunzioni a tempo indeterminato.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale

rappresentante dell'impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi - CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

All'atto della presentazione della domanda da parte del richiedente, il sistema provvederà all'invio automatico di un'informativa a tutte le Parti sottoscrittrici del Patto per il Lavoro, contenente la ragione sociale, il codice di attività e l'ambito territoriale dell'impresa richiedente, il numero di assunzioni oggetto della domanda di incentivo, la tipologia contrattuale di riferimento ed eventuali premialità richieste.

Le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso **tra il giorno 25/05/2026 e il giorno 30/06/2026**, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superino la dotazione finanziaria stanziata.

La procedura informatica sarà disponibile **nella modalità off-line a far data dal 15/05/2026**.

Le imprese beneficiarie di cui alla **Tabella A e B**, devono presentare **domande distinte e separate** per **assunzioni a tempo determinato** e **assunzioni a tempo indeterminato**.

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 30 giugno 2026 ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 30 giugno 2026, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, di prorogare la scadenza dell'Avviso oltre il termine originariamente fissato.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

12 Principi e criteri di valutazione delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello secondo i criteri di ammissibilità e di priorità stabiliti nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2 e della legge n. 241/90.

Il soggetto concedente procede alla formazione, su base settimanale, di tre ordinamenti distinti delle domande pervenute:

- 1) domande per assunzione a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B;
- 2) domande per assunzione a tempo determinato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B;
- 3) domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alla Tabella C.

Le domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B ottengono priorità assoluta di istruttoria.

I tre ordinamenti vengono strutturati sulla base dei criteri di seguito esposti.

Per quanto riguarda gli ordinamenti per l'esame istruttorio delle domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B, e per l'esame istruttorio delle domande per assunzioni a tempo indeterminato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alla Tabella C, viene utilizzato il criterio cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato dalla data, dall'ora, dal minuto e dal secondo di invio delle domande (cd: *Click Day*).

L'ordinamento per l'esame istruttorio delle domande per assunzioni a tempo determinato presentate dalle imprese beneficiarie di cui alle Tabelle A e B viene effettuato con l'assegnazione di punteggi finalizzati a valorizzare:

- tipologia contrattuale, attraverso l'attribuzione di punteggi più alti a contratti di maggiore durata;
- la stipula da parte dell'impresa, a far data dal 01/01/2026, di accordi aziendali, ovvero l'adesione ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro;
- l'assunzione di lavoratori con disabilità, di cui all'art.1 della legge 68/1999, assunti oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999;
- l'attribuzione all'impresa del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Nella circostanza in cui più domande ottengano pari punteggio, si intende valorizzare la dimensione dell'impresa beneficiaria, quale elemento qualificante, attraverso il conferimento di priorità d'istruttoria alle cooperative o loro consorzi e a seguire alle imprese più piccole, secondo la scala (micro-piccola-media-grande impresa).

Di seguito si procede ad assegnare un punteggio agli elementi che conferiscono priorità d'istruttoria alle domande per assunzioni a tempo determinato presentate dalle imprese beneficiarie Tabella A e Tabella B:

Valutazione tipologia contrattuale imprese beneficiarie Tabella A

Tipologia di contratto	Punteggio assegnato
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi.	1

Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi e inferiore a 10 mesi.	2
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 10 mesi.	3

Valutazione tipologia contrattuale imprese beneficiarie Tabella B

Tipologia di contratto	Punteggio assegnato
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore a 8 mesi.	1
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi.	2
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi e inferiore a 10 mesi.	3
Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 10 mesi.	4

Il punteggio attribuito alla domanda si calcola come segue:

somma dei punteggi assegnati ai singoli contratti di cui si compone la domanda ÷ numero di assunzioni di cui si compone la domanda + un punteggio di 0,1 aggiuntivo per ogni contratto di cui si compone la domanda. Il valore è arrotondato per eccesso al decimale.

In caso di domanda presentata da un'impresa in possesso del sopra richiamato *rating* di legalità, ovvero che abbia stipulato accordi aziendali con le organizzazioni sindacali territoriali, ovvero in caso di domanda che contenga la richiesta di incentivo per almeno un lavoratore con disabilità, di cui all'art.1 della legge 68/1999, oltre agli obblighi previsti, il punteggio attribuito alla domanda è raddoppiato.

ESEMPIO 1

L'Impresa X, di cui alla Tabella A, richiede l'incentivo per n. 4 lavoratori assunti con contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi. Alla domanda è assegnato un **punteggio iniziale di 1,4**, poiché la media del punteggio assegnato alle assunzioni è pari a 1, a cui si somma il valore di 0,4, determinato dal numero di contratti di cui si compone la domanda.

L'impresa X non possiede alcun altro elemento che garantisca priorità di istruttoria, conseguentemente alla sua domanda è attribuito il **punteggio finale di 1,4**.

ESEMPIO 2

L'Impresa Y, di cui alla Tabella B, richiede l'incentivo per n. 6 lavoratori, di cui 4 assunti con contratto a tempo determinato della durata di 7 mesi, e 2 assunti con contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi. Alla domanda è assegnato un **punteggio iniziale di 1,9**, poiché la media del punteggio assegnato alle assunzioni è pari a 1,3 (arrotondamento di 1,33

periodico), a cui si somma il valore di 0,6 determinato dal numero di contratti di cui si compone la domanda.

La domanda contiene la richiesta di incentivo per un lavoratore con disabilità assunto oltre gli obblighi previsti di legge. Il suo punteggio è pertanto raddoppiato, dunque alla domanda è attribuito il **punteggio finale di 3,8**.

Come già sopra evidenziato, in caso di parità di punteggio ottiene priorità d'istruttoria l'istanza presentata dalle cooperative o loro consorzi, e a seguire dalle imprese più piccole, secondo la scala (micro-piccola-media-grande impresa). In caso di ulteriore parità, si procede all'istruttoria dell'istanza presentata temporalmente prima attraverso il sistema Bandi online.

Gli ordinamenti vengono pubblicati sul sito istituzionale di F.I.L.S.E. nella sezione dedicata al Bando. La pubblicazione assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari.

13 Tipologie contrattuali ammesse a contributo

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al successivo Paragrafo 14 sono le seguenti:

1. Per le imprese beneficiare identificate dai codici ATECO di cui alla tabella A del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
 - b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, di durata pari o superiore a 8 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

2. Per le imprese beneficiare identificate dai codici ATECO di cui alla tabella B del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;
 - b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026, di durata pari o superiore a 7 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali.

3. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella C del Paragrafo 6:
 - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2026 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 15;

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a decorrere dal 1 febbraio 2026, inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista ai punti 1 e 2 del presente Paragrafo, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore alla durata minima prevista.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo potrà essere riconosciuto nella misura definita dal paragrafo 14.

Le imprese beneficiarie di cui al Paragrafo 6 possono presentare domanda di Bonus assunzionale per un lavoratore per il quale è già stato richiesto e riconosciuto l'incentivo a valere sui precedenti Avvisi relativi al Patto per il Lavoro nel settore del Turismo a condizione che il predetto contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza.

Non sono ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di apprendistato;
- b) contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato;
- c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
- f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso, compreso il distacco.

Ai fini dell'ottenimento del *Bonus*, il contratto deve essere stato stipulato a decorrere dal 1 febbraio 2026 e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 15.

14 Importo dei contributi (Bonus assunzionali)

I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile, conforme a quanto stabilito dalla Metodologia di calcolo delle UCS di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 135/2026, in funzione del codice ATECO identificativo dell'impresa beneficiaria e della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo. Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 6:

Tabella A1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.	€ 3.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 6:

Tabella B1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi.	€ 2.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella C del Paragrafo 6:

Tabella C1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 8.000

La domanda di erogazione dei Bonus assunzionali potrà essere presentata anche a seguito di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista dall'Avviso purché il primo contratto sia stato stipulato a decorrere dal 1 febbraio 2026.

Nel caso di interruzione temporale tra il sopraccitato primo contratto e la successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato l'incentivo non sarà riconosciuto.

In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 28 ore settimanali), l'importo è ridotto del 50%, nel rispetto della Metodologia di calcolo per la definizione delle Unità di Costo Standard applicate agli incentivi all'assunzione nell'ambito del PR FSE+ Liguria 2021-2027. Il contributo sarà riconosciuto nella misura del 50% anche in presenza di variazioni temporanee dell'orario di lavoro (da full-time a part-time o viceversa).

15 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto fa riferimento alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii, ed è articolata come segue:

Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

16 Premialità

L'importo del Bonus assunzionale così come previsto al paragrafo 14 è incrementato del 15% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2026, accordi aziendali, ovvero abbia aderito ad accordi territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con almeno una delle organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'Allegato B, corredato dal verbale di accordo sindacale.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona con disabilità, di cui all'art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 15%.

L'importo del Bonus assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 14, riferito al singolo lavoratore qualora abbia un Patto di servizio o Patto per il Lavoro attivo nell'ambito del Programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (G.O.L.) al momento dell'assunzione è incrementato del 15%.

L'importo del Bonus assunzionale calcolato come previsto al paragrafo 14, è altresì incrementato del 15% qualora se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85.

Qualora l'impresa risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale, in considerazione del comportamento virtuoso dell'impresa beneficiaria, l'importo del Bonus assunzionale, così come previsto al paragrafo 14 del presente Avviso pubblico, è incrementato complessivamente del 15%.

In tal caso la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.

17 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso sono cumulabili, ove non esplicitamente vietato, con altri incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari.

I Bonus assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare:

- di non aver fruito di incentivi previsti dai dispositivi nazionali vigenti in materia, aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari, espressamente incompatibili con altre forme di incentivo;
- di non aver fruito di incentivi oggetto di programmazione della Regione Liguria, ivi compresi quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

Resta fermo che la totalità delle agevolazioni percepite non può superare il costo del lavoro sostenuto dall'impresa per l'assunzione.

18 Tempi ed esiti delle istruttorie

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità delle domande di incentivo.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso al Bonus, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto concedente provvede a richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del beneficiario entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del beneficiario e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza. Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze attraverso modalità difformi da quelle previste dall'Avviso.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziati i bonus concessi ed eventualmente quelli non ammessi, con la determinazione del totale dei bonus concessi.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

19 Obblighi in capo ai beneficiari del contributo

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) rispettare i termini e le modalità previste dall'Avviso;
- b) fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste nei tempi indicati;
- c) accettare, sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche ed i controlli effettuati dai competenti Organi comunitari, statali e regionale finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate;
- d) comunicare, anche su richiesta, ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario del contributo concesso;
- e) trasmettere tempestivamente l'eventuale rinuncia al Bonus all'indirizzo PEC di F.I.L.S.E.: fse.filse@legalmail.it;

- f) dare riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti necessari ai fini del controllo nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione
- g) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- h) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l'istanza per l'ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;
- i) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- j) caricare in sede di presentazione della domanda, il modello UNILAV riferito all'assunzione oggetto di domanda di incentivo;
- k) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 6 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Assunzionale;
- l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- m) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella B1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno sette mesi;
- n) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale, di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;
- o) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus assunzionale di cui al paragrafo 14 tabella A1) lettera b), tabella B1) lettera b) e tabella C1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno diciotto mesi;
- p) mantenere la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
- q) comunicare, su richiesta di Regione o FI.L.S.E., per il periodo di diciotto mesi successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa;
- r) presentare domanda di erogazione entro 3 mesi dalla decorrenza dei mesi minimi di contratto previsti al successivo Paragrafo 20 o, comunque, non oltre 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione qualora la concessione del bonus fosse successiva alla scadenza del contratto agevolato, a pena di revoca dell'agevolazione concessa;
- s) produrre, in sede di presentazione di domanda di erogazione, il contratto assicurativo a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

20 Modalità di erogazione del contributo (Bonus assunzionali)

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'erogazione del contributo concesso.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di un solo lavoratore possono presentare la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di durata del contratto a tempo determinato o nel caso di contratto a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

I beneficiari di cui al Paragrafo 6 che hanno ottenuto il bonus per l'assunzione di più lavoratori in una domanda, possono presentare un'unica richiesta di erogazione decorsi tutti i termini di durata dei contratti a tempo determinato e, nel caso di contratti a tempo indeterminato decorsi 12 mesi.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo determinato o indeterminato verrà riconosciuto il Bonus solo se la durata effettiva dello stesso rientra in una delle tipologie contrattuali previste nelle tabelle A1 e B1 al paragrafo 14, con la corrispondente riduzione dell'importo.

In caso di scioglimento anticipato di contratto a tempo indeterminato, relativamente alla tipologia contrattuale prevista alla tabella C1) lett. a), verrà riconosciuto il Bonus solo se sciolto dopo i 18 mesi. In caso di risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limitatamente alla predetta categoria di beneficiari, il Bonus verrà riconosciuto integralmente.

21 Revoca del finanziamento

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 19, nonché quanto previsto dal presente Avviso;
- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
- d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- e) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9 del d.lgs. 184/2025, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 30 giorni dal primo atto di impulso.

Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui 23 agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quanto previsto dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

22 Controlli

I competenti organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopracitato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 bis della legge n. 241/90 i competenti organi si riservano la facoltà di richiedere al beneficiario la produzione della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.

L'erogazione degli incentivi è, in ogni caso, subordinata, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, nello specifico la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

23 Informazione e pubblicità

I beneficiari dell'Avviso sono informati che l'iniziativa è cofinanziata dal PR FSE+ 2021-2027. Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

Il presente Avviso sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it – sezione bandi online.

Nella domanda di contributo di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione sono riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Coesione Italia 21-27, Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito regionale dedicato ai Fondi europei – FSE+ 2021-2027 – Comunicazione e visibilità.

24 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 2021/1057, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

25 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

La Regione Liguria, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In caso di mancata concessione dei Bonus assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

26 Condizioni di Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. così come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato A".

ALLEGATO A - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione – con d.G.r. n. 12 del 17/01/2023 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e dal Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1., Settore d'intervento 134 nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di

ammissione all'intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, per il tramite dell'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzi.

Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo Plus quali MEF-IGRUE, Autorità di Audit e Autorità di Certificazione.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e F.I.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)



ALLEGATO B – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

Il/La Sottoscritto/a _____
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a _____ (_____) (_____)
(Comune) (Prov.) (Cap)

Codice Fiscale. _____ Documento d'Identità N.

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA

Matricola INPS _____

Iscrizione alla CCIAA di _____ n. _____
(se prevista)

Con sede legale in: _____ (_____) (_____)
(Comune) (Prov.) (Cap)

e sede produttiva in: _____ (_____) _____
(_____) (Comune) (Prov.) (Cap)

gestione delle crisi

Breve descrizione:

formazione professionale

Breve descrizione:

welfare integrativo

Breve descrizione:

ambiente, salute e sicurezza

Breve descrizione:

Eventuali evidenze ulteriori:

In calce al presente modulo, si richiede cortesemente di allegare il verbale di accordo sindacale siglato dalle parti.

Data

Il Legale Rappresentante